



**COMUNE DI ALPIGNANO**  
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N. 11/2017*

---

**OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.**

**APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO  
2017 E PIANO FINANZIARIO 2017.**

---

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18.00** presso il Movicentro di Via Boneschi n. 26 - convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Ordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	PRESENTI		COGNOME E NOME	PRESENTI
1	<b>OLIVA Andrea</b>	<b>Sì</b>	12	<b>DI MAGGIO Cosimo</b>	<b>Sì</b>
2	<b>PENNISI Toni</b>	<b>Sì</b>	13	<b>BAGNATO Antonia</b>	<b>Sì</b>
3	<b>BERTELLO Cristina</b>	<b>Sì</b>	14	<b>DA RONCO Gianni</b>	<b>Sì</b>
4	<b>BRUNO Giulia</b>	<b>Sì</b>	15	<b>TUCCI Leonardo</b>	<b>Sì</b>
5	<b>BARBIANI Pierpaolo</b>	<b>Sì</b>	16	<b>VOERZIO Roberto</b>	<b>No</b>
6	<b>CIPRIANO Luigi</b>	<b>Sì</b>	17	<b>MAZZA Renato</b>	<b>No</b>
7	<b>MALLEN Marina</b>	<b>Sì</b>			
8	<b>DOSIO Fabrizio</b>	<b>Sì</b>			
9	<b>TALARICO Francesco</b>	<b>Sì</b>			
10	<b>GARREFFA Tiziana</b>	<b>Sì</b>			
11	<b>BOSIO Giacomo</b>	<b>Sì</b>			

TOTALE PRESENTI	<b>15</b>
TOTALE ASSENTI	<b>2</b>

Presiede il Signor PENNISI Toni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Sono presenti gli Assessori Signori:

BRIGNOLO Giovanni, d'ABBENE Maria Luigia, DEL BEL BELLUZ Tamara, MORRA DI CELLA Maurizio, PIRRAZZO Massimiliano.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 IN DATA 31/03/2017**

### **OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.**

### **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 E PIANO FINANZIARIO 2017.**

Si precisa che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto che, come di consuetudine e come stabilito nella Conferenza dei capigruppo, vengono accorpati in un'unica discussione i punti all'ordine del giorno dal n. 10 al n. 16, procedendo poi singolarmente alla votazione di ogni deliberazione;

Dopo ampia discussione; dato atto che non vengono formulate dichiarazioni di voto;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamati, in particolare, i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI.

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la Legge 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015) non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666) confermando pertanto, anche per l'anno 2015, l'applicazione di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine anno 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

Visto che l'art.1, comma 26 della Legge 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), stabilisce espressamente che la sospensione per gli anni 2016 e 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015, non si applica alla Tassa sui rifiuti (TARI).

Rilevato che l'art. 1, comma 652, Legge 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014):

- nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio "chi inquina paga", sancisce che i criteri del D.P.R. 158/1999 non costituiscono più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando, come conseguenza, la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

- tale deroga si estende anche agli anni 2016 e 2017 per effetto dell'art. 1, comma 27, lettera a) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

- permette di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di un'entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
- attribuisce ai comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);
- anche per gli anni 2016 e 2017 non si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 653 della Legge n.147/2013, per effetto dell'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

Ritenuto che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a conferma dell'art 27 della 448/2001, ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Inoltre ha stabilito che

*“in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Vista la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra l'altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 2016”).

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC.

Visto il *“Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”*, approvato con proprio atto n. 37 del 29/07/2014.

Viste la Legge Regionale del Piemonte n. 24/2002 e n. 7/2012 che hanno previsto l'istituzione di Consorzi di Bacino (per noi è il Consorzio Ambiente Dora Sangone - C.A.DO.S. -) e di Conferenze d'Ambito provinciali.

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, società C.I.D.I.U. S.p.A., soggetto gestore della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, integrato dei costi di competenza del Comune, ed approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio di bacino C.A.DO.S. con deliberazione n. 6 del 27/03/2017 di cui si allega il prospetto economico (allegato A) dal quale si desumono i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pari ad un costo complessivo lordo, I.V.A. compresa, di € 2.496.497,61.

Dato atto che gli indirizzi operativi ai fini del calcolo delle tariffe proposte per l'applicazione della TARI 2017 sulla base delle risultanze del Piano Finanziario TARI 2017 si conformano a quelli già utilizzati, nel precedente esercizio e che sono così riassumibili come segue:

- *i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il c.d. 'metodo normalizzato'.*
- *le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;*
- *la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;*
- *il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR*

158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è stata effettuata attribuendo gli stessi per il 44,50% alla parte fissa e per il 55,50% alla parte variabile sulla base dei dati contenuti nel Piano Finanziario;

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka "coefficienti di adattamento per superficie" e Kb "coefficienti proporzionale di produttività per numero componenti numero familiare") di produttività sia per la parte fissa (Ka) che per la parte variabile (Kb) della tariffa;

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc "coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti" e Kd "coefficiente di produzione Kg/mq"), rispettivamente sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie.";

-una parte dei costi fissi e variabili sono parzialmente coperti, come in vigore della TIA e della TARES, con altre voci di entrata non derivanti dalle superfici ma corrisposte dal Comune, come avviene in relazione alle agevolazioni ISEE;

- si è tenuto conto che l'art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013 come modificato dall'art. 2, comma 2, della L. n. 68/2014, stabilisce: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2015 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".

Considerato che i costi fissi e variabili, la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza, risultano dall'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che le stesse tariffe della TARI per il 2017, come riportate nell'allegato C alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, saranno maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo.

Ritenuto, in materia di agevolazioni alle utenze TARI, di confermare quelle contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 30 del 03/03/2009 con riferimento all'ISEE aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 159 del 05/12/2013.

Visto il verbale della riunione congiunta della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Commissione consiliare, in data 21/03/2017;

Visti i pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Finanze.

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 15 voti favorevoli –

su n. 15 presenti e n. 15 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- 2) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, redatto dalla società C.I.D.I.U. S.p.A., soggetto gestore della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, integrato dei costi di competenza del Comune, ed approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio di bacino C.A.DO.S. con deliberazione n. 6 del 27/03/2017 di cui si allega il prospetto economico (allegato A) dal quale si desumono i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, pari ad un costo lordo complessivo, I.V.A. compresa, di € 2.496.497,61.
- 3) di approvare la distinzione del costo totale di cui al precedente punto 2) in costi fissi e variabili, la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza così come risultano dall'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 4) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2017, come risultanti dal prospetto allegato C.
- 5) di stabilire che, in materia di agevolazioni alle utenze TARI, si confermano quelle contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 30 del 03/03/2009 con riferimento all'ISEE aggiornato ai sensi del D.P.R. n. 159 del 05/12/2013.
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 1° gennaio 2017, e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006.
- 7) di dare atto che le tariffe della TARI di cui al precedente punto 4) saranno maggiorate del TEFA Provinciale (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs. 504/92), come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo.
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione approvata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità e l'urgenza di deliberare in merito,

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti in aula n. 15 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 15 voti favorevoli –

su n. 15 presenti e n.15 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

#### D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, considerata la necessità e l'urgenza di dare attuazione alle politiche di bilancio per il triennio 2017-2019.

\*\*\*\*\*

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Firmato digitalmente  
PENNISI Toni

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Firmato digitalmente  
GAVAINI dott.ssa Ilaria

---